C12007 - GERE/INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA
Provvedimento n. 25593

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Gere S.p.A., pervenuta in data 3 agosto 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Gere S.p.A. (di seguito Gere) è una società italiana di recente costituzione destinata ad operare nella fornitura di servizi di ingegneria biomedicale (manutenzione di apparecchiature biomedicali, verifica della sicurezza dei dispositivi, ecc) a favore di strutture ospedaliere e non (altre strutture sanitarie).
Il controllo di Gere è riconducibile al fondo di *private equity* Permira V, a sua volta controllato dalla società Permira Holdings Limited. Nell'ambito del gruppo acquirente rileva la presenza della società svizzera Medical Equipment Solutions and Applications Sagl, attiva nel settore interessato dalla presente operazione.
Il fatturato conseguito dal gruppo acquirente nell'esercizio 2013/2014 è stato complessivamente pari a 10,9 miliardi di euro, di cui 6,8 e 1,3 miliardi per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. (di seguito Ibsl) opera anch'essa nell'ambito della fornitura di servizi di ingegneria biomedicale.
L'intero capitale sociale di Ibsl è detenuto dalla società S.S. Giovanni e Paolo S.p.A.; da parte sua, Ibsl controlla alcune società operanti nel settore biomedicale (Tecnologia Moderna Sarda S.r.l., D&D Med. Com. S.p.A., Gidea Alta Tecnologia S.r.l., Ra. Se. Co. S.r.l.).
Nel corso del 2014, Ibsl e l'insieme delle quattro predette controllate hanno conseguito, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a 85,6 milioni di euro (di cui 45,4 milioni riferiti alla sola Ibsl).

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Gere e quindi del fondo Permira V di Permira Holdings Limited Hts, del controllo di Ibsl mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale. Dal perimetro dell'operazione rimangono escluse alcune attività diverse dai servizi di ingegneria biomedicale in precedenza svolte da Ibsl e sue partecipate (settore farmaco, settore informatico, settore calore), attività che rimarranno in capo al soggetto venditore.
L'operazione prevede inoltre alcune clausole di non concorrenza e di non sollecitazione. In particolare, il venditore si impegna, per un periodo di cinque anni e relativamente al territorio che comprende diversi Paesi (Italia, Svizzera, Regno Unito, Grecia, Polonia, Turchia, Romania, Irlanda, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Olanda e Belgio), a non svolgere -direttamente o indirettamente- alcuna attività nel settore rilevante per la presente operazione (ivi inclusa: la detenzione di partecipazioni societarie superiori al 2%; la partecipazione a gare o altre procedure indette da committenti pubblici o privati; la partecipazione a strutture associative che forniscano prestazioni miste che comprendano anche prestazioni non nel settore rilevante), nonché a non sollecitare -direttamente o indirettamente- il personale di Ibsl o delle società da questa controllate.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dalle società di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.
I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie[1]. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a

[1] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario: che la durata sia limitata a due anni, essendo l'acquirente già presente nel mercato interessato; che la portata geografica e quella materiale non eccedano l'attuale ambito –rispettivamente territoriale e merceologico- di operatività della società oggetto di acquisizione; che non risulti comunque preclusa ai venditori la possibilità di effettuare investimenti di natura finanziaria.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello in cui opera la società Ibsl oggetto di acquisizione, ossia la fornitura di servizi di ingegneria biomedicale quali la manutenzione, l'assistenza e la gestione dei relativi dispositivi, apparecchiature e attrezzature.
In tale ambito merceologico sono presenti sia società -quali le parti della presente operazione- specializzate nella fornitura di soli servizi, sia imprese (spesso multinazionali quali Ge Healthcare, Siemens, Philips, Toshiba, Fujifilm, Agfa) attive anche nel mercato a monte della produzione e commercializzazione di apparecchiature biomedicali.
Tuttavia, nel caso di specie la questione del livello di dettaglio necessario per il mercato del prodotto può essere lasciata aperta, in quanto non modificherebbe la valutazione (effettuata nel caso più ristretto di un mercato limitato ai soli servizi).

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, la fornitura di servizi di ingegneria biomedicale appare presentare una dimensione nazionale. Corroborano una tale ipotesi sia gli elementi addotti dalle parti (domanda proveniente da strutture, pubbliche o private, localizzate sul territorio nazionale e il rispetto dei tempi di intervento che richiede la presenza di personale qualificato su tutto il territorio nazionale), sia l'osservazione dei dati di vendita della *target* (fatturato realizzato esclusivamente in Italia; diversamente, Medical Equipment Solutions and Applications Sagl opera sia in Italia che all'estero).

Effetti dell'operazione

Nell'ambito della fornitura in Italia di servizi di ingegneria biomedicale, la quota di mercato stimata per le parti è *[inferiore all'1%]*[2] e al *[15-20%]* rispettivamente per il gruppo acquirente (tramite Medical Equipment Solutions and Applications Sagl) e per Ibsl. Peraltro, tali valori risultano delle possibili sovrastime atteso che i dati forniti in relazione alla dimensione complessiva del mercato fanno riferimento alla sola committenza pubblica, mentre il fatturato delle parti viene conseguito con strutture sia pubbliche che private.
Tutto ciò a fronte della presenza nel mercato di diversi altri operatori concorrenti con quote paragonabili (quali in particolare Tbs Group e Tecnologie Sanitarie), nonché a fronte della concorrenza esercitata nel mercato a valle dei servizi dai già citati produttori di apparecchiature biomedicali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione pattuite sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la durata, la portata materiale e la portata geografica ivi indicate;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE f.f.

[2] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Roberto Chieppa *Salvatore Rebecchini*